



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIAVARI**

Così composto:

Dott. Mauro AMISANO	Presidente
Dott. Pasquale GRASSO	Giudice
Dott. Andrea DEL NEVO	Giudice estensore

Riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 2819/2006 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertenze

**TRA**

nata a (GE), , residente in Chiavari  
 , e la signora , nata a (GE), residente in Chiavari,  
 , rappresentate e difese dagli Avv. Luigi Vanti e Marco Pappagalli  
 del Foro di Chiavari, congiuntamente e disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Luigi Vanti in Chiavari, via V. Veneto n. 35/8, come da mandato a margine dell'atto di citazione.

**ATTORE**

**CONTRO**

., con sede in Via , in persona del suo  
 Rappresentante, V. Direttore Generale rappresentata e difesa, anche  
 disgiuntamente fra loro dagli Avv.ti del Foro di

Sent. N. 121/08  
 DEL 03/03/08

N. R.G. 2819/2006

N. 396 CRON.

d 28/03  
 OGGETTO: altri istituti  
 di diritto societario

fu  
 de nome  
 19/02/08



In via ulteriormente subordinata, ove ritenuti ordine e contratto non nulli e non annullabili, dichiarare comunque, ex artt. 1218 - 1453 e ss. C.C. con riferimento agli artt. 21 - 23 T.U.F. e 26 - 27 - 28 - 29 Reg. Consob e per quant'altro meglio visto, risolto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge nella prestazione di servizi di investimento da parte della Banca convenuta il contratto di acquisto titoli della Repubblica Argentina di cui sopra, in conseguenza della violazione, per responsabilità, fatto e colpa della Banca convenuta, degli obblighi contrattuali e di Legge per la prestazione di servizi di investimento nonché degli obblighi comportamentali ( dovere di acquisizione del Profilo di rischio; conflitto di interessi; dovere di corretta e specifica informazione sul rischio e sull'adeguatezza dell'operazione; mancanza di doppia firma di espresso consenso all'esecuzione di operazione inadeguata ed in conflitto; tutela del cliente e principio dell'affidamento della prestazione di servizi di investimento; salvaguardia dei diritti del consumatore ex art. 1469 bis C.C. etc. ) previsti nelle normative TUF - CONSOB e Codicistica, nonché dall'art. 47 Cost. It., come specificate nella narrativa del presente atto, e comunque meglio viste dal Tribunale Ill.mo.

Per l'effetto di tutto quanto sopra, ed in ogni caso:

- A) dichiarar tenuta e condannare la S.P.A. convenuta al rimborso in favore dell'attore - in via restitutoria e occorrendo anche in via risarcitoria - degli importi ricevuti per le causali sopraesposte ( acquisto titoli ) pari alla somma di € 11.237,89 o in quella meglio vista che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali;
- B) dichiarare altresì tenuta e condannare la S.P.A. convenuta al pagamento in favore dell'attore, ad ulteriore titolo di risarcimento danni per " perdita di chance ", della somma di € 1.123,78 ( come quantificata al punto 4b del presente atto ), o di quella meglio vista, anche maggiore, da liquidarsi anche in via equitativa dal Tribunale Ill.mo.
- C) Con vittoria in ogni caso delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA ".

### CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA

" Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa occorrendo ammissione dei capitoli per interrogatorio e testi sulle circostanze sopra elencate al

paragrafo " CONSIDERATO IN FATTO " con i nn. Da 1 a 9, precedute dalla parola VERO CHE, nonché sulle ulteriori di cui in appresso:

- dichiarare improponibili e comunque respingere le istanze istruttorie e le domande attrici, con la completa assolutoria della BANCA ;
- in via ulteriormente subordinata – e nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande proposte dalle attrici – condannare questi ultimi alla restituzione dei titoli argentini di cui trattasi, nonché alla restituzione degli interessi percepiti sui titoli stessi;
- sempre in subordine, statuire quanto meno il concorso di colpa delle attrici, ex art. 1227 cod. civ. e, conseguentemente, addossare agli stessi la responsabilità per il suddetto concorso di colpa;
- in ogni caso, tener conto che il valore attuale dei titoli Argentini per cui è causa è ancora pari al 30%.

Vinte le spese e gli onorari di causa ".

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si deve precisare che la domanda di nullità e di annullamento degli acquisti di bond argentini per cui è causa ( codice titolo 929.989, EUR ARG 9,25%, 99/02 con scadenza 2002 per il prezzo complessivo di € 11.237,89 ) devono considerarsi rigettate, alla luce della sentenza 26724/07 delle Sezioni Unite della Cassazione, che, con motivazione da intendersi qui trascritta perché condivisa, ha ristretto alla risoluzione per inadempimento gli eventuali profili di illecità della condotta delle banche.

Questo Tribunale ritiene l'Istituto di Credito convenuto nella causa odierna ( relativa a bond acquistati il 14 dicembre 2000 ) debba considerarsi gravemente inadempiente all'obbligo di informazione gravante sullo stesso per legge, cosicché il contratto di acquisto dei titoli in esame deve considerarsi risolto ( e non nullo o annullabile ).

In particolare la banca convenuta non si è comportata conformemente a quanto previsto dall'art. 21 D. lgs. N. 58 del 1998 e dal regolamento CONSOB, 1° luglio 1998, n. 11522, che hanno disciplinato tutto il settore dell'intermediazione bancaria e che pertanto trovano applicazione anche ai contratti di deposito a custodia e amministrazione come quello per cui è causa ( vedi

03/04/2005 10:43 733 8183 373371 CENTRO SERVIZI PAG 06/26

Trib. Di Venezia 22 novembre 2004 ).

Consolidata giurisprudenza mette ormai in evidenza come la Banca abbia l'obbligo di informare il proprio cliente di tutte le caratteristiche del titolo e del rischio dell'investimento in modo analitico e puntuale e come tale obbligo non possa ritenersi soddisfatto attraverso una generica rappresentazione di elementi a rischio, se non vengono espressamente rappresentati i rischi relativi alla remunerazione del capitale ed al rimborso di esso ( vedi Trib. Di Mantova 18 marzo 2004 ).

Occorre pertanto precisare che il rating BB - e B1 delle agenzie Standard & poor's e Moody's nel 1999 evidenziavano non solo un rischio generico che si associa normalmente a tutti gli investimenti azionari ossia quello di perdita di quotazione del titolo, ma nel caso in specie evidenziano un rischio relativo al rimborso del capitale, pertanto di titoli molto speculativi, già a rischio di rimborso al momento del loro acquisto ed il cui rating è stato poi via rivisto nel corso degli anni in senso negativo da tutte le maggiori agenzie sino al default nel 2001.

Il default dell'Argentina è stato il risultato di una grave crisi economico finanziaria e di una politica finanziaria errata in cui il debito del paese veniva rifinanziato grazie alla continua emissione di titolo di stato, elementi tutti che non potevano essere sconosciuti né ignorati dai funzionari di banca operanti nel settore.

#### **IL CASO .it**

La banca era comunque tenuta a conoscere la situazione Argentina e avrebbe altresì dovuto darne informazione ai propri clienti, come ha pure riconosciuto il Tribunale di Genova con pronuncia del 15 marzo 2005 contro ; la conoscenza che deve avere la banca come operatore specializzato non si limita ad un'informazione dei prodotti offerti, ma deve essere una conoscenza che si estende alla loro provenienza, alla loro situazione sui mercati, alla loro destinazione, ecc.

Nessuna comunicazione risulta però essere stata fornita alle attrici.

La banca doveva quindi fornire una completa informazione circa i rischi connessi all'operazione ( art. 28, comma 2, Reg. Consob 11522/98 ), informazioni che trattandosi di operatore particolare qualificato ( art. 21, lett. a, del d. lgs 58/98 e art. 26, lett. f, Reol. Consob e art. 1176, comma 2, c.c. ) nell'ambito di un rapporto in cui è suo dovere tutelare il cliente ( art. 5 e 21, lett. A, D. Lgs 58/98 e art. 47 della Costituzione ), doveva comprendere l'indicazione non generica della natura rischiosa dell'investimento.

Inoltre i principi di diligenza, correttezza, trasparenza e doverosa informazione imposti dalla

banca dalle normative del T.U.F. e dal reg. Consob del '98, trovano altresì seguito anche nelle precisazioni del codice civile agli art. 1175 - 1176 e 1337 - 1338 e nelle pronuncie della Cassazione.

Sussiste poi, a differenza di altri casi esaminati da questo Tribunale, proprio nella fattispecie odierna una prova specifica della conoscenza da parte della banca della elevata rischiosità dei titoli argentini.

### IL CASO .it

Tale prova è costituita dalla circolare di offerta 04/06/1999 ( di gran lunga anteriore al periodo dell'investimento ) prodotta in corso di causa dalle attrici e non contestata dalla convenuta in ordine alla sua conoscenza, la quale, dopo una analitica ed attenta disamina dei fattori di debolezza strutturale dell'economia argentina, concludeva perentoriamente nel senso che gli operatori bancari dovevano tenere presente ( e quindi consigliare in tal senso i clienti ) che tali obbligazioni " ... .. sono <sup>cedole</sup> ~~andate~~ unicamente ad investitori speculativi ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali ... ..".

Non sembra a questo Tribunale che nella definizione di un investitore speculativo " che si legge in tale circolare possano identificarsi le attrici, soggetti che non avevano mai investito i titoli ad alto rischio, riservando gli altri investimenti in titoli Italiani, e che presentano caratteristiche soggettive ( la            è una pensionata e la            un'operaia ) ben lontane da quelle tipiche degli investitori a rischio.

Spettano quindi alle stesse la restituzione della somma capitale a suo tempo investita ( detratte le cedole eventualmente già incassate e con restituzione dei titoli alla banca ) e gli interessi legali dal di del dovuto al saldo, e le spese legali indicate in dispositivo ( compensate per un terzo ) mentre manca la prova effettiva del danno da perdita di chance, cosicché la relativa domanda risarcitoria mena rigo.

*P.Q.M*

DICHIARA RISOLTO per grave inadempimento da parte convenuta il contratto di acquisto di titoli bond della Repubblica Argentina indicato in motivazione.

CONDANNA parte convenuta a pagare alle attrici:

€ 11.237,89 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, detratto il valore delle cedole già incassate e previa restituzione dei titoli alla convenuta.

CONDANNA parte convenuta a pagare alle attrici € 3.000,00 oltre accessori di legge,

costituenti 2/3 delle spese di lite, compensando il restante un terzo.

Chiavari, li 25/02/2008

IL GIUDICE relatore  
Dott. Andrea DEL NEVO

FIRMA IL 3/3/08  
IL PRESIDENTE  
Dott. Mauro AMISANO

H IN. 24/02/08  
el PG 03/03/08

IL CANCELLIERE CI  
(Elsabetta VA. 20)



Depositato in Cancelleria  
il 03/03/08

IL CANCELLIERE CI  
(Elsabetta VA. 20)